

	COMUNE DI CASATENOVO	Numero 53	Data 23/03/2017	Classificazione I-VI
				Proposta n. 73 / 2017

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PRIMI INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZATIVI IN ORDINE ALLA NUOVA DISCIPLINA DI ACCESSO CIVICO. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO

L'anno 2017 addì 23 del mese di Marzo alle ore 19.00 nella sede Comunale di Casatenovo.

Previo espletamento delle formalità prescritte dallo Statuto, convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori:

All'appello risultano:

Nome e cognome	Qualifica	Presente
GALBIATI FILIPPO	Sindaco	SI
COMI MARTA	ViceSindaco	SI
CRIPPA FABIO	Consigliere_Ass	SI
BRAMBILLA DARIO	Assessore esterno	SI
PIROVANO GUIDO	Assessore esterno	SI
PICCHI MARTA	Consigliere_Ass	SI

Presenti: 6 Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale **MENDICINO GIUSEPPE**

Il Sig. **GALBIATI FILIPPO**, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

Oggetto: PRIMI INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZATIVI IN ORDINE ALLA NUOVA DISCIPLINA DI ACCESSO CIVICO. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ha introdotto importanti modifiche ed integrazioni alla normativa sulla trasparenza, di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini;
- Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, il decreto n. 97/2016 ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto di accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha definitivamente sancito l’unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza; è intervenuto con abrogazioni o integrazioni su diversi obblighi di trasparenza; ha introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all’ANAC la competenza all’irrogazione delle stesse.

DATO ATTO che in data 28 dicembre 2016 il Consiglio dell’ANAC ha adottato la delibera n. 1309 con oggetto: *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. n. 33/2013 art. 5 - bis, comma 6, del D.lgs. 33/2013 recante “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, con cui ha stabilito, tra l’altro, l’opportunità che:

- a) le amministrazioni adottino nel più breve tempo possibile soluzioni organizzative (...) al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso;
- b) le amministrazioni adottino una disciplina interna sugli aspetti procedurali per esercitare l’accesso (...);
- c) sia istituito presso ogni amministrazione un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso);

ATTESO INOLTRE:

- che il nuovo diritto di accesso civico, introdotto dal D.lgs. 97/2016, come indicato dal Consiglio di Stato (nel parere reso allo schema di decreto attuativo) segna il

“passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to Know) e rappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione trasparente come una “casa di vetro” (Cons. Stato, sez. consultiva, parere 24 febbraio 2016 n. 515/2016);

- che la nuova figura di accesso civico generalizzato, delineata dall’art. 5 c.2 e segg. Del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016, si aggiunge all’istituto dell’accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto, ovvero quello in caso di mancata pubblicazione di dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, che pertanto continua a sussistere ed è esercitabile mediante istanza presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. Come pure rimane confermato l’accesso agli atti ex Legge 241/1990.

CONSIDERATO che questa Amministrazione nel rispetto del termine del 23 dicembre 2016, ha già provveduto ad aggiornare la sezione dell’Amministrazione trasparente - altri contenuti-accesso civico attraverso la pubblicazione di un iter procedurale per l’attivazione dell’accesso civico, adeguando la relativa modulistica e che nella Conferenza di Servizio delle Posizioni Organizzative del 1 dicembre 2016, il Segretario Generale, Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha fornito le prime misure organizzative al riguardo.

RITENUTO pertanto, nella more della revisione/aggiornamento del vigente Regolamento comunale per l’esercizio del diritto di accesso alle informazioni e ai documenti amministrativi, approvato con deliberazione consiliare n. 45 del 23.06.2011, di confermare in toto il contenuto dell’iter procedurale in materia di esercizio del diritto di accesso civico adeguatamente pubblicato in Amministrazione Trasparente Altri contenuti/accesso civico e modulistica, allegati alla presente deliberazione per farne parti integranti e sostanziali della medesima.

VISTO E RICHIAMATO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e integrità 2017-2019, approvato dalla Giunta comunale in data 30 gennaio 2017 con atto n. 06 laddove è previsto, alla parte riferita al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (la cui base di riferimento è costituita dall’allegato “1” alla Delibera ANAC 1310/2016), sottosezione di secondo livello - Accesso civico - Registro degli accessi che responsabili della pubblicazione dei dati sono tutti i Settori coordinati dal Settore Segreteria - Affari Istituzionali, ciò al fine di garantire omogeneità e armonizzazione delle informazioni nel pieno rispetto degli obblighi di pubblicazione.

PRECISATO che, date le dimensioni del Comune di Casatenovo e avuto riguardo all’organizzazione del medesimo, si ritiene opportuno non concentrare in un unico ufficio la competenza a decidere sulle richieste di accesso ma di demandare agli uffici che detengono i dati ed i documenti richiesti, la trattazione di tutte le forme di accesso previste dall’ordinamento.

DATO ATTO:

- che ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;

- a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. Registro degli accessi”, che le amministrazioni “è auspicabile pubblicarlo sui propri siti”;
- Il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;
- Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato ogni sei mesi in “amministrazione trasparente” “altri contenuti - accesso civico”

RITENUTO, conseguentemente, di dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

1. Istituendo il “registro delle domande di accesso”;
 2. Assegnando il solo coordinamento del medesimo al settore Segreteria-Affari Istituzionali - Ufficio Protocollo;
- pertanto, ad integrazione del regolamento di organizzazione, questo esecutivo specifica che tutti gli uffici dell’ente sono tenuti a collaborare con l’ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando, in tempo utile, allo stesso, attraverso la compilazione in estratto (scheda per ogni settore) dei contenuti del registro, qui allegata quale parte integrante e sostanziale:
- le domande di accesso ricevute identificandone anche la tipologia: documentale ex Legge n. 241/1990, semplice o generalizzato;
 - i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
 - le date di evasione.

PRECISATO che il Registro generale delle domande di accesso tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.) qui allegato in schema, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dovrà recare, quali indicazioni minime essenziali: una numerazione cronologica, il settore/ufficio competente all’evasione, l’oggetto della domanda d’accesso, la tipologia di accesso: documentale, semplice, generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data.

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi);
 la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
 il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni” come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
 la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”;
 l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

VISTO lo statuto comunale;

ACCERTATO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, D.lsg n. 267/2000 dal Segretario Generale, responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile non producendo riflessi diretti e/o indiretti sul patrimonio e/o finanza dell'ente;

CON voti unanimi favorevoli, legalmente resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di confermare, nelle more della revisione/aggiornamento del vigente regolamento comunale per l'accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi approvato con deliberazione consiliare n. 45 in data 23.11.2011, l'iter procedurale per l'attivazione dell'accesso civico e relativa modulistica già pubblicati in amministrazione trasparente (altri contenuti - accesso civico) e allegati alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali.

2. Di non concentrare, date le dimensioni e l'organizzazione del Comune di Casatenovo, in un unico ufficio, la competenza a decidere sulle richieste di accesso ma di demandare agli uffici che detengono i dati ed i documenti richiesti, la trattazione di tutte le forme di accesso previste dall'ordinamento.

3. Di istituire, presso l'ufficio protocollo, del Comune di Casatenovo il "Registro generale degli accessi", relativo a tutte le tipologie di accesso.

4. Di disporre, conseguentemente, che i Settori dell'ente collaborino con l'ufficio protocollo e predispongano, una reportistica in ordine alle domande di accesso pervenute, utilizzando l'allegato schema/estratto del registro, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da trasmettere in tempo utile all'ufficio protocollo per la pubblicazione semestrale in amministrazione trasparente.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'ente - Amministrazione trasparente - Altri contenuti - Accesso civico.

6. Di trasmettere la presente deliberazione a tutto il personale dipendente, per il tramite dei titolari di posizione organizzativa, al fine di garantire un'adeguata informativa a tutti gli uffici dell'ente.

Inoltre, la Giunta,

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il procedimento, allo scopo di applicare tempestivamente gli indirizzi ANAC, con ulteriore votazione unanimemente favorevole

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 73**

Ufficio Proponente: **Ufficio Segretario Generale**

Oggetto: **PRIMI INDIRIZZI PROCEDIMENTALI ED ORGANIZZATIVI IN ORDINE ALLA NUOVA DISCIPLINA DI ACCESSO CIVICO. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Segretario Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **20/03/2017**

Il Responsabile di Settore

Visto contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario**

Data **21/03/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario
Paola Sala

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GALBIATI FILIPPO;1;107511648866255170420654924839988947648
mendicino giuseppe;2;119880692929014774525516641404859515030